



**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'UMBRIA  
PERUGIA**

ALLEGATI: DUE

CONSIGLIO DI PRESIDENZA  
DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA  
[cds-segreteriaconspres@ga-cert.it](mailto:cds-segreteriaconspres@ga-cert.it)

CONSIGLIO DELL'ORDINE  
DEGLI AVVOCATI DI  
- PERUGIA  
- TERNI  
- SPOLETO  
[ord.perugia@cert.legalmail.it](mailto:ord.perugia@cert.legalmail.it)  
[ord.terni@cert.legalmail.it](mailto:ord.terni@cert.legalmail.it)  
[ordinespoletto@avvocatispoletto.legalmail.it](mailto:ordinespoletto@avvocatispoletto.legalmail.it)

AVVOCATURA DISTRETTUALE  
DELLO STATO DI PERUGIA  
[perugia@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:perugia@mailcert.avvocaturastato.it)

OGGETTO: Modifica Calendario Udienze mese di novembre 2020 in ragione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 – D.L. n. 137/2020 – Udienze da remoto.

In riferimento all'oggetto e d'ordine del Presidente del TAR, si trasmette in copia il Decreto Presidenziale n. 26 del 31 ottobre 2020.

IL SEGRETARIO GENERALE AD INTERIM  
Dott. Luigi E. Casamassima

CASAMASSIMA  
LUIGI  
EUSTACHIO  
03.11.2020  
09:08:23 UTC

Ufficio Segretario Generale  
Via Baglioni n. 3, 06121 Perugia  
Tel. 075-57553.1.2.3  
p.e.c.: [tarpg-segrprotocolloamm@ga-cert.it](mailto:tarpg-segrprotocolloamm@ga-cert.it)



*Tribunale Amministrativo Regionale*

*per l'Umbria*

**DECRETO N. 26 /2020**

**OGGETTO: MODIFICA CALENDARIO UDIENZE 2020 IN RAGIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19- D.L n. 137/2020 - Udienze da remoto**

### **IL PRESIDENTE**

Vista la crescente situazione emergenziale derivante dall'epidemia da covid 19, pervenuta ora allo stadio quattro, anche con riferimento al territorio regionale umbro;

visto il decreto legge n. 137/2020, il quale, all'art. 25 e limitatamente alle udienze comprese tra il 9 novembre ed il 31 gennaio 2021, consente per la giustizia amministrativa lo svolgimento delle udienze da remoto, avvalendosi di mezzi telematici e conseguentemente ripristinando per il processo amministrativo le disposizioni di cui all'art.4 del d.l. n. 28/2020, (che prevede peraltro, in deroga al C.P.A., il passaggio in decisione di tutte le controversie fissate in decisione, o che lo saranno, nel predetto periodo di riferimento);

rilevato che tale decreto supera le perplessità organizzative segnalate da questa Presidenza nella nota 29 ottobre 2020 inviata al CPGA, ripristinando la possibilità di svolgere udienze da remoto;

vista inoltre la nota di risposta in data 30 ottobre 2020 a firma del Presidente de Consiglio di Stato, che si pone sulla linea di quanto sopra rilevato;

viste inoltre le note pervenute in data 30 ottobre 2020 da tutti i componenti del collegio assegnati al TAR che, relativamente all'udienza del 3 novembre 2020, (pur non compresa nel periodo indicato dal cennato DL) espongono rischi di situazioni covid individuali a carico del collegio suscettibili di determinare (causa la completezza dei ruoli di udienza) udienze a lungo rinvio e suggeriscono quindi il cautelativo differimento di detta udienza a data compresa nel periodo indicato dal decreto, onde procedere in anticipo alle udienze previste in forma telematica solo dal 9 novembre 2020;

ritenuta l'opportunità di fronteggiare le gravi esigenze sin qui riassunte mediante una conseguenziale e parziale modifica del calendario delle udienze 2020, possibile peraltro nel rispetto dell'intervallo di almeno 10 giorni tra un'udienza e l'altra delle due mensili (in base alle direttive emesse sul punto dal CPGA);

visto il calendario di udienza 2020, che prevede per il mese di novembre udienze nelle date del 3 e del 17 novembre e per il mese di dicembre le date dell'1 e del 15 dicembre 2020;

**DISPONE**

Il calendario delle udienze relative al periodo novembre-dicembre 2020 (dec. n.5/19) è modificato come segue:

1. Le udienze pubbliche, camerale e di smistamento, calendarizzate per il giorno **3 novembre 2020**, sono rinviate al **9 novembre 2020**.
2. Le udienze pubbliche e camerale, calendarizzate per il giorno **17 novembre 2020** sono rinviate a nuova udienza, fissata per il **20 novembre 2020**.
3. Le udienze pubbliche e camerale, calendarizzate per i giorni **1 dicembre 2020** (compresa la quarta di smistamento) e **15 dicembre 2020** restano fissate in dette date.
4. La trattazione dei ricorsi inseriti nelle udienze di smistamento ed in materia di legge Pinto, presenti solo in assenza di udienze di smistamento, seguono le nuove date di udienza.
5. Si ricorda che per l'effetto delle decisioni sopra richiamate, le cause trattate da remoto, passano in decisione allo stato degli atti. Sul punto si rammenta che l'**applicazione del presente decreto comporta il ripristino delle disposizioni compatibili previste dal D.P. n.16/2020 (applicativo del ripristinato art. 4 del d.l. n. 28/2020 e che viene allegato al presente provvedimento)**.
6. La segreteria generale del TAR provvederà a ripristinare e ad assicurare il funzionamento di tutte le modalità tecniche necessarie allo svolgimento delle udienze da remoto e se del caso ad un nuovo piano di "smart working", limitatamente alla presenza del personale di segreteria nei nuovi giorni di udienza;
- 6-bis. La segreteria giurisdizionale comunicherà con urgenza, con gli opportuni avvisi alle parti dei ricorsi, il cambio delle date di udienza e delle fasce orarie (v. punto 7), in quella occasione raccomandando nuovamente agli avvocati di presentare eventuali e motivate istanze di rinvio secondo il decreto di cui al punto precedente.
7. Si conferma il **sistema di chiamata dei ricorsi per fasce orarie** (che permane rispondere ad esigenze organizzative del collegio), che inizia dai provvedimenti in camera di consiglio, esclusi eventuali ricorsi legge Pinto. Gli orari delle fasce di chiamata, **a partire dalle udienze del 9 novembre, sono tuttavia modificati come segue: prima fascia ore 9,30-10,30; seconda fascia ore 10,45-11,45; terza fascia ore 11,45-12,45; quarta fascia ore 13,15-14,15; quinta fascia ore 14,15-15,15 per eventuale ruolo smistamento e/o leggi Pinto.**
8. Sono confermate, in quanto compatibili con il principio di celerità nello svolgimento delle trattazioni orali telematiche, le disposizioni del D.P. n.22/2020.

Il presente decreto è dichiarato urgente, è pubblicato sul sito della giustizia amministrativa e del TAR Umbria e del medesimo viene dato avviso al CPGA ed a tutti gli ordini professionali operanti nella Regione Umbria (che provvederanno a darne immediata comunicazione ai rispettivi iscritti).

Perugia, 31 ottobre 2020

IL PRESIDENTE  
f.to dott. Raffaele Potenza



# *Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria*

DECRETO N. 16/2020

Oggetto: applicazione dell'art. 4 del d.l.n. 28/2020. Udienze con discussione orale in forma telematica, in regime COVID.

## **IL PRESIDENTE**

Visto l'art. 84, del d.l. n.18/2020, come convertito nella legge 24 aprile 2020 n. 27;

VISTO che l'art. 4, primo comma, del decreto in oggetto:

ha modificato l'art.84 della legge n.27/2020 disponendo la proroga al 31 luglio del termine di applicazione delle misure in materia di giustizia amministrativa;

ha introdotto, a decorrere dal 31 maggio 2020 e fino al 31 luglio 2020, la possibilità di chiedere nel processo amministrativo la discussione orale degli affari fissati in udienza e per qualunque rito mediante collegamento da remoto, indicando le modalità giuridiche e tecnico-operative del suo svolgimento;

VISTO e qui integralmente richiamato, il decreto n. 134 del 22 maggio 2020 (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 27.5.2020), con il quale il Presidente del Consiglio di Stato ha emanato regole tecnico-operative per l'attuazione del processo telematico;

VISTI, per quanto riguarda in particolare la disciplina recata dal citato DPCS delle modalità di svolgimento delle udienze da remoto, l'art. 2 del decreto, che si intende qui integralmente recepito;

VISTE, sotto l'aspetto della sicurezza delle udienze da remoto, le note di questa Presidenza (con riferimento alla camera di consiglio del 19 maggio 2020) ed assunte al protocollo TAR ai nn. 603 del 20.5.2020 e 608 del 21.5.2020;

CONSIDERATA la necessità di dare applicazione al DPCS, integrandolo per questo TAR su particolari aspetti organizzativi interni delle udienze telematiche, nel rispetto dei principi del contraddittorio ma anche di celerità, concentrazione e snellimento delle attività processuali;

CONSIDERATO che le udienze svolte con trattazione orale telematica rappresentano una forma eccezionale ed alternativa rispetto al contraddittorio in forma scritta ed orale garantito dal vigente c.p.a.;

## DISPONE

- 1.- Le istanze di discussione orale in via telematica sono depositate nel termine per le memorie di replica e, per gli affari cautelari, fino a cinque giorni liberi prima dell'udienza. La disposizione si applica a tutte le udienze già fissate, o che verranno fissate, nel periodo 30 maggio-31 luglio 2020.
- 1.1-**La segreteria del tribunale, scaduto il termine, comunica al Presidente ed al relatore della causa, immediatamente ed in modalità aggiuntiva rispetto all'eventuale forma prevista dal SIGA, la presentazione dell'istanza** (analogamente la segreteria provvede nell'ipotesi eventuale opposizione di cui al successivo punto 1.2).
- 1.2- L'eventuale opposizione alla trattazione si propone nel rispetto del termine di un giorno prima (da considerare libero) assegnato alla segreteria per comunicare, in caso di accoglimento dell'istanza, l'ora e le modalità della trattazione;
- 2- Le istanze di trattazione orale in via telematica sono accolte se presentate tempestivamente e da tutte le parti.
- 2.1.-Negli altri casi, compresa l'eventuale opposizione, le istanze sono esaminate e definite dal Presidente sulla base dei seguenti criteri:
- a)- esistenza o meno di scritti sufficienti a garantire il rispetto del contraddittorio;
  - b)- rispetto dei termini di presentazione e sussistenza di gravi e comprovati motivi del loro mancato rispetto;
- 2.2.- Se il Presidente, anche in assenza di istanze di parte, ritiene necessaria la discussione da remoto, la dispone con decreto, da pubblicare se possibile avvalendosi della scrivania del magistrato e comunque da comunicare immediatamente alla segreteria, per l'adempimento di cui al comma seguente.
- 2.3.-In tutti i casi in cui sia accolta l'istanza di discussione da remoto, la segreteria comunica alle parti, almeno un giorno prima della trattazione, l'avviso dell'ora e delle modalità di collegamento. **L'accoglimento dell'istanza di discussione orale rende inapplicabile la facoltà di presentare brevi note due giorni liberi prima dell'udienza, in origine prevista dal comma 5 dell'art. 84 della legge n.27/2020 nonché note di udienza fino alle ore 9 antimeridiane del giorno dell'udienza (prevista dall'art. 4 del dl n.28), entrambe introdotte come alternativa per sopperire alla soppressione della trattazione orale.**
- 3- **La compilazione di ciascun ruolo di udienza e la conseguente discussione telematica degli affari per i quali l'istanza è stata accolta, avvengono, nell'ordine cronologico progressivo della loro presentazione e con precedenza sulle altre cause. - La presenza di discussione orale viene annotata nel ruolo di udienza nello spazio riservato alle annotazioni relative alla causa di riferimento.**
- 3.1- La chiamata delle cause avrà inizio alle ore 9,30 a cura del segretario di udienza ed avrà luogo con le modalità tecniche di intervento indicate dalla segreteria generale sulla base delle istruzioni vigenti. Sono soppresse le disposizioni su modalità ed orari di chiamata di cui al decreto presidenziale n. 7/2018.  
La segreteria, sentito il Presidente, può anticipare il collegamento alle ore 9 per eventuali adempimenti o prove prodromiche all'inizio delle udienze telematiche.

**All'atto del collegamento, e prima della discussione, la segreteria dà atto nel processo verbale degli adempimenti previsti dai commi 7 ed 8 dell'art. 2 del DPCS n.134/2020**

3.2.- Le eventuali richieste di rinvio della trattazione telematica, presentate in udienza, devono essere motivate da fondate ragioni di rispetto dei termini a difesa o comprovato stato di necessità. Sulle stesse dispone il Presidente, con provvedimento a verbale, o il Collegio con propria ordinanza.

**3.3- I tempi massimi della discussione sono disciplinati dal comma 12 dell'art. 2 del DPCS e, ai sensi del successivo comma 13, possono essere stabiliti dal Presidente in misura inferiore, in ragione del numero delle istanze di trattazione orale telematica accolte e complessivo degli affari da trattare.**

In ogni caso ciascuna parte ha diritto ad un intervento, nel quale non è ammessa la mera ripetizione seppur sintetica delle tesi già esposte negli scritti difensivi.


3.4.- Al termine della trattazione di tutti gli affari, la segreteria chiude il verbale di udienza.

**3.5.- Ai sensi del comma 2 del DPCS, per lo svolgimento della camera di consiglio alla quale partecipano i soli magistrati per deliberare, questi provvedono con successivo e distinto collegamento in video-conferenza previo invito differente rispetto a quello utilizzato per l'udienza telematica.**

4.- Il presente decreto entra in vigore contestualmente al DPCS n. 134/2020 (1 giugno 2020) ed è pubblicato sul sito informatico della Giustizia amministrativa, inviato al Segretariato generale della stessa ed agli ordini ed associazioni professionali forensi presenti nella Regione.

Perugia, 29 maggio 2020

IL PRESIDENTE

  
(dott. Raffaele Potenza).